

il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività, svolta prevalentemente dalle donne, trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per « lavoro svolto in ambito domestico » si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per « ambito domestico » si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

(A. C. 598 — sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Assicurazione obbligatoria).

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata « assicurazione ».

2. L'assicurazione è gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, nonché quelli che hanno determinato la morte.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle imprese assicurative che intendano offrire polizze di assicurazione con le medesime condizioni, premi, prestazioni ed effetti giuridici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

6. 1. Fratta Pasini.

(A. C. 598 — sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Premi assicurativi).

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui

all'articolo 6, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Per la riscossione dei premi e delle somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3, l'INAIL può avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei casi in cui il premio assicurativo è posto a carico dello Stato, la gestione dell'assicurazione è riservata all'INAIL.

7. 1. Fratta Pasini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

7. 3. Governo.

(A. C. 598 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 6, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

3. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

(A. C. 598 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Fondo autonomo speciale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 6, comma 2, è istituito presso l'INAIL un

Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 8;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, sono trasferite al bilancio dello Stato per essere assegnate agli stati di previsione dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo 4, comma 2.

(A. C. 598 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 6, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7, allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo.

4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 7 e il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 8 insorgono dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A. C. 598 — sezione 11)ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 22.000 milioni per l'anno 1998, 46.000 milioni per l'anno 1999 e 42.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 2.500 milioni per l'anno 1998, a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a lire 19.500 milioni per l'anno 1998, a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del de-

creto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(A.C. 598 — sezione 12)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'opportunità di favorire una copertura assicurativa volontaria ed integrativa per coloro che svolgono lavoro domestico,

impegna il Governo

ad elaborare, d'intesa con le associazioni delle imprese di assicurazione, uno o più schemi tipo di polizza di assicurazione volontaria ed integrativa per coloro che svolgono attività di lavoro domestico, al fine di mettere a disposizione di questa ampia e fondamentale categoria di cittadini uno strumento affidabile per conseguire una più ampia tutela antinfortunistica.

(9/598/1). Fratta Pasini.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 — Manifestazione dell'Ifpi, Fimi e Fpm sulla contraffazione discografica)

A) Interrogazione:

VOLONTÈ, SANZA, MARINACCI, PANNETTA, TASSONE, TERESIO DELFINO, GRILLO e CARMELO CARRARA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

la Ifpi, federazione internazionale industrie fonografiche, di concerto con la Fimi, l'associazione delle multinazionali del disco, e la Fpm, federazione contro la pirateria musicale, ha deciso di organizzare a Roma il 14 aprile 1997 una manifestazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sul problema della pirateria musicale, cioè della riproduzione illegale di brani musicali;

la manifestazione si svolgerà nei giardini del Pincio e vedrà la partecipazione, oltre che del sindaco di Roma, anche del Ministro interrogato;

nel corso della manifestazione verranno distrutti simbolicamente alcuni prodotti —:

se non ritenga che tale evento abbia come vero ed unico effetto quello di far apparire il nostro come un Paese di contraffattori agli occhi delle altre nazioni, arrecando un grave danno all'immagine del nostro paese e al nostro *made in Italy*, mentre è notorio che la patria dei cosiddetti *bootleg* è la Gran Bretagna, come dimostrato peraltro dal recente fermo di un importante quantitativo di prodotti pi-

rata in Florida (Usa), destinato certamente all'Italia, di cui la Fpm ha dato notizia in data 3 aprile 1997;

se non sia invece più opportuno trovare soluzioni diverse che possano risolvere questo problema, cercando, per esempio, di diminuire il carico fiscale sul prodotto fonografico in modo tale da determinare un abbattimento del rapporto costo del prodotto/reddito medio che in Italia è invece ancora elevato, nonché abolendo la bollinatura obbligatoria della Siae, in vigore unicamente in Italia, la quale risulta essere il più grande ostacolo alla rapida commercializzazione di prodotti discografici di produzione italiana, con grave discriminazione rispetto ai prodotti finiti stranieri importati che non sono soggetti alla predetta bollinatura. (3-00987)

(12 aprile 1997).

(Sezione 2 — Disagi degli utenti Telecom derivanti dalla sospensione del servizio)

B) Interrogazione:

RIVOLTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle comunicazioni e della solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom dispone, spesso senza plausibile giustificazione, la sospensione del servizio telefonico ad utenti le cui bollette domiciliate presso istituti bancari non vengono attivate per il pagamento a causa di tempi tecnici non brevi, provocando ingiustificati disagi all'utenza che nella fattispecie non può essere considerata a tutti gli effetti morosa;

per effetto della sospensione del servizio gli utenti vengono privati del ricorso alle chiamate di emergenza, quali sono i servizi di polizia, sanitari, antincendio, anche in aree colpite da calamità naturali;

occorre comunque tutelare gli utenti colpiti da interruzioni del servizio telefonico, anche nel caso di soggetti indigenti, ai quali non si può negare il ricorso a chiamate di emergenza —:

se e quali provvedimenti intendano prendere per ovviare all'impossibilità per l'utente di mettere in allarme gli organi preposti ad interventi di emergenza, con grave rischio della propria ed altrui incolumità. (3-01740)

(26 novembre 1997).

(Sezione 3 — Trasmissioni Rai criptate per gli italiani all'estero)

C) Interrogazione:

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la prassi della Rai di criptare le trasmissioni via satellite in Europa di maggior richiamo ed interesse, come quelle sportive, culturali e di intrattenimento, sta creando notevole disappunto e malumore nei connazionali, che si sono visti precludere la possibilità di seguire importanti appuntamenti, quali i campionati mondiali di nuoto in Australia e le gare di sci, oltre alle partite di Coppa Italia per il calcio;

mentre la Rai inserisce programmi criptati anche nelle normali trasmissioni, altre emittenti non immesse nei cavi, quali le reti Fininvest, le trasmettono senza criptaggio alcuno e, nei Paesi Bassi, ad esempio, arrivano via cavo persino i programmi delle televisioni tedesche, francesi, spagnole, inglesi, belghe, turche, marocchine

ed americane, nonché i programmi delle migliori emittenti private commerciali, culturali e sportive —:

se non si ritenga che la Rai, in qualità di concessionaria di un servizio pubblico, sia tenuta ad informare integralmente tutti i cittadini italiani, ivi compresi i due milioni e mezzo che vivono all'estero;

se, in considerazione del diritto all'informazione anche dei cittadini italiani residenti all'estero, non si ritenga opportuno intervenire affinché la Rai rimuova ogni ostacolo di carattere tecnico che precluda la ricezione delle sue trasmissioni oltre i confini nazionali. (3-02025)

(25 febbraio 1998).

(Sezione 4 — Compensi Rai al giornalista Gianni Minà)

D) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie apparse sui quotidiani, il giornalista Gianni Minà avrebbe percepito, per quattro apparizioni in video in occasione della visita del Papa a Cuba, circa cinquanta milioni;

non si comprende quale logica abbia determinato l'incarico al direttore di *Tuttosport* nella maxi trasferta cubana, se non quella della divulgazione del pensiero castrista;

tali scelte, ad avviso dell'interrogante, contribuiscono ad allontanare sempre più i telespettatori dal servizio pubblico —:

se non ritenga indispensabile, di fronte ad un ulteriore episodio che rivela inefficienza e spreco di risorse pubbliche, attivare i propri poteri di controllo sul bilancio della Rai, che non sembra offrire un servizio pubblico rispettoso dei diritti degli utenti, i quali continuano a finanziare — attraverso il canone — un'azienda inadeguata a svolgere un ruolo competitivo sul mercato televisivo. (3-01904)

(27 gennaio 1998).